II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1989

recante terzo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 77/728/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relativi alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa adesivi e affini

(89/451/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/728/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi e affini [1], modificata da ultimo dalla direttiva 88/379/CEE [2], in particolare l'articolo 11,

considerando che l'allegato II della direttiva 77/728/CEE contiene disposizioni particolari per l'etichettatura di taluni preparati, in particolare di pitture e vernici contenenti piombo; che l'articolo 2 della direttiva 86/508/CEE [3] prevede la revisione del valore limite del tenore in piombo al più tardi il 31 dicembre 1988; che è pertanto opportuno modificare il valore numerico fissato al punto I dell'allegato II;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/728/CEE è modificata come appresso:

all'allegato II, punto 1, il valore percentuale 0,25 % è sostituito dal valore 0,15 % mentre il resto del testo rimane immutato.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 15 aprile 1990 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri mettono in vigore tali disposizioni a decorrere dal 15 ottobre 1990 al più tardi.

Le disposizioni adottate in virtù del primo comma si riferiscono esplicitamente alla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1989.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 23.
(2) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.
(3) GU n. L 295 del 18. 10. 1986, pag. 31.